



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0259/2013

15.7.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund
(COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Marek Józef Gróbarczyk

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	8
PROCEDURA.....	10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0591),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0332/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0259/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2187/2005

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta **una decisione** di

Emendamento

5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta **un atto** di

¹ GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.

esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.;

esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.;

Motivazione

Il TFUE prevede gli atti di esecuzione quali strumento pertinente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2187/2005

Articolo 29 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito per un periodo *indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito *alla Commissione* per un periodo *di tre anni a decorrere da ...**. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Motivazione

Il potere conferito alla Commissione deve avere una durata limitata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2187/2005

Articolo 31 bis (nuovo)

(4 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 31 bis

Valutazione generale e revisione

Entro ...*, la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento per garantirne la conformità con il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla politica comune della pesca¹.

**** GU: Si prega di inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../2013 [relativo alla politica comune della pesca].***

¹ G U L"

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova gerarchia di norme che prevede tre livelli. Il primo è costituito dagli atti legislativi (direttive e regolamenti) che specificano dettagliatamente le politiche rientranti tra le competenze interne dell'Unione europea. Il secondo comprende gli atti delegati (definiti all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), ossia atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il terzo livello è invece formato dagli atti di esecuzione (cfr. articolo 291 del TFUE) ai quali può essere fatto ricorso per stabilire condizioni uniformi di esecuzione dei due tipi di atti dell'Unione sopra citati.

Gli atti legislativi sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio che decidono su un piano di parità in veste di colegislatori nel quadro della procedura legislativa ordinaria (cfr. articolo 294 del TFUE) oppure dal solo Consiglio qualora si applichi una procedura legislativa speciale per l'adozione dell'atto. Per quanto riguarda invece gli atti delegati e gli atti di esecuzione, entrambi i tipi sono adottati dalla Commissione dopo che il relativo potere le è stato conferito in un atto legislativo.

La scelta del tipo di atto da utilizzare non è sempre perfettamente ovvia. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione, rispetto a quelli legislativi, presentano il vantaggio di offrire all'Unione l'opportunità di reagire rapidamente a una situazione nuova, a discapito, ovviamente, di una procedura legislativa più esaustiva. È di fondamentale importanza che tali atti non siano utilizzati in situazioni diverse da quelle previste dal trattato in quanto, in caso contrario, i cittadini dell'Unione potrebbero essere privati della qualità legislativa che hanno il diritto di attendersi.

La Commissione ha proposto di allineare il regolamento al nuovo quadro legislativo sostituendo le attuali decisioni del Consiglio con atti di esecuzione.

La posizione del relatore

Il relatore osserva che esistono numerosi punti controversi in merito all'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda, ad esempio, la questione dei rigetti in mare dei pesci sottotaglia o le specifiche degli attrezzi da pesca. Il relatore ritiene tuttavia che in questa fase non sarebbe indicato spingersi al di là della procedura ordinaria che consiste nell'adeguare il regolamento alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona (nuova comitatologia), in considerazione dei negoziati attualmente in corso tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio sul futuro della politica comune della pesca. L'adozione del nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (detto regolamento di base) avrà un impatto diretto sull'utilizzo delle misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e implicherà la necessità di apportare modifiche sostanziali al regolamento in esame. Nella fase attuale dei lavori, la proposta di modifiche come quelle sopra indicate comporta il rischio che esse non siano poi conformi alle disposizioni del regolamento di base.

Il relatore ritiene comunque che la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta di regolamento, sostanzialmente modificata, relativamente all'utilizzo di misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund subito dopo la pubblicazione del testo del regolamento di base nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A tal fine, il relatore ha introdotto una disposizione che stabilisce l'obbligo per la Commissione di presentare una nuova proposta di regolamento in materia al più tardi un anno dopo la pubblicazione del regolamento di base nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund		
Riferimenti	COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)		
Presentazione della proposta al PE	17.10.2012		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 22.10.2012		
Relatore(i) Nomina	Marek Józef Gróbarczyk 6.11.2012		
Esame in commissione	22.1.2013	20.3.2013	29.5.2013
Approvazione	10.7.2013		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	17 3 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds		
Deposito	15.7.2013		